

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (FAQ) sui temi della mobilità elettrica

Sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive (delibera 541/2020/R/eel)

Contenuti aggiornati al 28 luglio 2021

QUESITI GENERALI SULL'INIZIATIVA.....	2
1. Come nasce e a cosa serve questa sperimentazione?.....	2
2. Per aderire alla sperimentazione devo contattare il mio fornitore di energia e modificare il contratto?	3
3. Perché la maggiore disponibilità di potenza viene concessa solo di notte e nei giorni festivi?	3
4. Da dove deriva il limite di 6 kW, è possibile richiedere una potenza superiore?	3
5. Quali benefici economici ottiene chi aderisce alla sperimentazione?.....	4
6. Cosa sono i dispositivi di ricarica (o <i>wallbox</i>) e a cosa servono?	5
7. Dopo aver presentato richiesta di adesione al GSE Spa, quanto tempo è necessario per ottenere l'effettiva disponibilità della potenza aggiuntiva?.....	5
QUESITI SPECIFICI SUI REQUISITI DI AMMISSIONE	7
8. Dispongo già di una <i>wallbox</i> installata in casa o in box, posso aderire alla sperimentazione?	7
9. Perché viene richiesta l'installazione di una <i>wallbox</i> e deve essere allegata la relativa Dichiarazione di Conformità?	7
10. Perché non va bene qualunque <i>wallbox</i> e se ne richiede una con capacità di connessione internet?	8
11. Sono ritenute idonee alla sperimentazione solo le <i>wallbox</i> dotate delle funzionalità di " <i>power management</i> " o "gestione dinamica dei carichi"?.....	8
12. La mia richiesta di adesione alla sperimentazione è stata accolta, ora devo applicare configurazioni particolari alla mia <i>wallbox</i> perché possa dialogare con soggetti esterni?	9
13. Posso aderire alla sperimentazione anche se ho usufruito di detrazioni fiscali (50% o 110%) per acquisto e installazione della mia <i>wallbox</i> ?	9

QUESITI GENERALI SULL'INIZIATIVA

1. Come nasce e a cosa serve questa sperimentazione?

Si tratta di un'iniziativa sperimentale tesa a sfruttare le potenzialità offerte dai misuratori elettronici di utenze di energia elettrica in bassa tensione al fine di offrire una maggiore disponibilità di potenza prelevabile nella fascia oraria notturna/festiva senza variazioni contrattuali e a parità di spesa tariffaria, nei soli casi in cui sia dimostrabile l'utilizzo a fini di ricarica di veicoli elettrici.

Questa iniziativa è stata messa a punto a seguito di un processo di consultazione pubblica (cfr. documenti 318/2019/R/EEL e 481/2019/R/EEL) e grazie ad una stretta interlocuzione con le associazioni rappresentanti i principali portatori di interesse nei settori della distribuzione e vendita di energia elettrica nonché della mobilità elettrica (case automobilistiche, costruttori di dispositivi, operatori della mobilità elettrica, gestori di punti di ricarica) e con le associazioni dei consumatori, che hanno preso parte alle riunioni dei *Focus group* organizzati da ARERA con il supporto di RSE.

Rendere disponibile potenza aggiuntiva in fascia notturna/festiva senza incrementare i costi in capo al cliente è possibile se, concentrando i nuovi prelievi per ricarica di veicoli elettrici nelle ore notturne e festive, non si induce un aumento dei picchi massimi di prelievo di potenza dalla rete di distribuzione; di conseguenza, non c'è necessità di investimenti ulteriori per il potenziamento di tale rete. La solidità di tale ipotesi (già avvalorata da alcuni primi risultati di progetti di ricerca) dovrà essere verificata, in base alla concreta applicazione entro il 2023 attraverso questa sperimentazione, in modo tale da poter valutare se e come mantenere tale opzione attiva anche nel nuovo periodo regolatorio che verrà avviato dal 2024.

L'iniziativa è stata altresì avviata con l'intento di promuovere una diffusione sempre più ampia di infrastrutture di ricarica in grado di offrire servizi di flessibilità del carico, cioè capaci di modulare nel tempo la potenza assorbita ai fini di ricarica, anche sulla base di comandi ricevuti da soggetti esterni abilitati dal cliente (es. aggregatori), in modo tale da poter offrire servizi di dispacciamento che aiutino i gestori di rete a bilanciare le reti elettriche in presenza di un crescente apporto di generazione rinnovabile poco programmabile, in linea con la prospettiva di decarbonizzazione.

Si osserva, infine, come l'obiettivo di facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi privati risulti anche sinergico con le misure introdotte dal decreto 30 gennaio 2020 ([decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 30 gennaio 2020](#), recante "Criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*"), per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica; tale decreto ha, tra l'altro, affidato all'Autorità il compito di adeguare la propria regolazione, per definire requisiti minimi che debbano essere rispettati dalle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici per partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento.

2. Per aderire alla sperimentazione devo contattare il mio fornitore di energia e modificare il contratto?

No. L'adesione alla sperimentazione non comporta alcuna variazione del contratto di fornitura di energia elettrica; è sufficiente presentare al GSE Spa un'apposita richiesta, compilando un modulo online e allegando scansione della documentazione richiesta: per maggiori dettagli e guide operative suggeriamo di consultare la [sezione dedicata sul sito del GSE](#).

Per i clienti di energia elettrica che aderiscono alla sperimentazione, l'impresa di distribuzione (cioè il gestore della rete elettrica locale) effettuerà una modifica del funzionamento del contatore elettronico (in particolare del limitatore di potenza in esso integrato): sulla base delle richieste ricevute e approvate dal GSE, i criteri di funzionamento del limitatore saranno modificati in modo tale che, negli orari notturni (dalle 23.00 alle 7.00 del mattino successivo) e nei giorni festivi, i clienti aderenti possano prelevare più potenza di quella normalmente disponibile (cfr risposte alle successive domande n.3 e n.4).

3. Perché la maggiore disponibilità di potenza viene concessa solo di notte e nei giorni festivi?

La fascia oraria F3, definita come l'insieme delle ore dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00 dei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festivi, risulta essere statisticamente caratterizzata da prelievi di energia elettrica nettamente inferiori rispetto a quelli che caratterizzano le altre fasce orarie (F1 e F2); da ciò discende una minore congestione delle reti elettriche di distribuzione (in bassa e media tensione) e, quindi, una loro maggiore capacità di gestire senza problemi gli eventuali nuovi carichi legati alla ricarica dei veicoli elettrici, la cui diffusione è prevista in forte aumento negli anni a venire.

Scopo primario della sperimentazione è dunque quello di indurre gli automobilisti elettrici a concentrare i propri prelievi di energia per la ricarica domestica proprio nella fascia oraria F3, in modo tale da evitare la possibile sovrapposizione di questi carichi con altri apparecchi elettrici e, quindi, di sfruttare al meglio le infrastrutture di rete già esistenti, ritardando le necessità di nuovi investimenti. Si consideri in proposito come, nella gran parte del territorio nazionale, i picchi di prelievo dalle reti elettriche siano concentrati nelle ore serali (indicativamente tra le ore 18 e le 21), quando le famiglie rientrano a casa e la produzione fotovoltaica cala.

4. Da dove deriva il limite di 6 kW, è possibile richiedere una potenza superiore?

Nella grandissima maggioranza dei casi, la connessione alla rete elettrica di bassa tensione di utenze con potenze impegnate non superiori a 4,5 kW viene realizzata dall'impresa distributrice secondo standard tecnici che consentono in piena sicurezza di prelevare potenza fino a 6,6 kW per un tempo indeterminato. In questi casi, dunque, ci sono alte probabilità che, negli orari in cui la richiesta di energia elettrica è più bassa, sia possibile consentire un prelievo di potenza maggiore rispetto a quello normalmente previsto (per potenze impegnate tra 2 e 4,5 kW), senza per questo indurre il gestore di rete a compiere interventi di rinforzo della rete stessa.

Aderendo alla sperimentazione si ottiene la riprogrammazione del contatore in modo tale che quest'ultimo, durante la fascia oraria F3, si comporti come se la potenza contrattualmente impegnata fosse di 5,5 kW; applicando la franchigia del 10%, questo consente di disporre a tempo indeterminato di una potenza massima di 6,05 kW e per brevi periodi anche di valori superiori (in funzione della specifica "curva di sgancio del limitatore" impostata dal gestore di rete sul contatore). Questi sono i limiti massimi concessi nell'ambito della sperimentazione; chi volesse disporre di potenze maggiori (in tutte le fasce orarie) può sempre richiedere una modifica del contratto di fornitura per aumentare la potenza contrattualmente impegnata.

5. Quali benefici economici ottiene chi aderisce alla sperimentazione?

In assenza della sperimentazione, per disporre di almeno 6 kW di potenza (con cui ricaricare la propria auto ed alimentare gli altri eventuali apparecchi connessi al medesimo contatore), sarebbe necessario modificare il proprio contratto di fornitura per richiedere un aumento della potenza contrattualmente impegnata fino a 5,5 kW (cfr. risposta a domanda n.4). Tale modifica contrattuale vale per tutte le ore dell'anno (non solo negli orari notturni e nei giorni festivi) e quindi implica l'applicazione sia di costi *una tantum* (per la gestione della pratica e per l'eventuale adeguamento della connessione elettrica), sia di costi fissi annui legati al maggiore impegno di potenza; l'entità di entrambe queste voci di costo varia in funzione sia della tipologia di utenza (domestica oppure "altri usi"), del livello di potenza già impegnata (che nel caso dei clienti che aderiscono alla sperimentazione può essere compresa tra 2,0 e 4,5 kW) e di eventuali specifiche clausole contrattuali (variabili tra maggior tutela e mercato libero); a titolo indicativo si può vedere quanto illustrato dall'[Atlante del Consumatore](#) per le utenze domestiche.

Nel 2021, per un cliente domestico con contratto in maggior tutela e potenza impegnata pari a 3 kW, l'adesione alla sperimentazione può consentire il risparmio di 195 € *una tantum* e di almeno 58 €/anno rispetto all'ipotesi di avere un analogo aumento di potenza per tutte le ore dell'anno. Nello stesso anno, sempre per un cliente con contratto in maggior tutela, il risparmio risulta ancora più significativo per un cliente con fornitura da 3 kW di tipo "altri usi" (quale potrebbe essere quella di un box o posto auto non connesso elettricamente all'abitazione): l'adesione alla sperimentazione può consentire il risparmio di 266 € *una tantum* e di circa 215 €/anno. I benefici economici sono maggiori di questi per clienti con potenza impegnata inferiore a 3 kW e minori per clienti con potenza impegnata più alta di 3 kW.

Inoltre, ulteriori benefici economici potrebbero in futuro derivare dall'adesione del cliente a contratti per l'erogazione di servizi di rete eventualmente offerti da soggetti terzi (cfr. risposta alle domande n.1 e n.0).

6. Cosa sono i dispositivi di ricarica (o *wallbox*) e a cosa servono?

Per un quadro informativo generale sulla natura e sulle caratteristiche di questi apparecchi si invita a leggere il Rapporto "Mercato e caratteristiche dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici", predisposto da ARERA a maggio 2021 e scaricabile [qui](#).

Per aderire alla sperimentazione è necessaria la dimostrazione tecnica dell'installazione di un dispositivo di ricarica fisso (detto anche "*wallbox*") con determinati requisiti: in particolare è necessario che la *wallbox* sia in grado di dialogare con soggetti esterni in modo da poter ricevere comandi, con il consenso del cliente che (se vorrà, cfr. risposta alla domanda n.0) potrà aderire ad offerte commerciali, al di fuori della sperimentazione, e in tal modo, prestare veri e propri servizi alla rete elettrica, utili per bilanciare prelievi e immissioni e far funzionare meglio il sistema a minor costo.

Anche se questo non è un requisito obbligatorio ai fini della sperimentazione, molti modelli di *wallbox* consentono anche di modulare la potenza di ricarica automaticamente, in funzione degli altri apparecchi accesi in casa o dell'eventuale produzione di un impianto fotovoltaico locale, grazie ad un dispositivo esterno che "legge il contatore" in tempo reale (c.d. funzione di "gestione dinamica del carico" o di "*power management*"; cfr. risposta alla domanda n.11).

È infine opportuno richiamare l'attenzione sugli aspetti legati alla sicurezza: l'installazione di un dispositivo fisso di ricarica è sempre consigliabile, anche per chi non aderisce alla sperimentazione: le prese *Schuko*, infatti, non devono essere usate per ricaricare a potenze maggiori di 2 kW, e l'uso continuativo a questa potenza per molte ore non è consigliabile.

7. Dopo aver presentato richiesta di adesione al GSE Spa, quanto tempo è necessario per ottenere l'effettiva disponibilità della potenza aggiuntiva?

La modifica dei criteri di funzionamento del contatore elettronico (tramite aggiornamento del *software* su di esso installato) può avvenire solo a seguito del buon esito di alcune verifiche di idoneità e adeguatezza, svolte dal GSE Spa e dal gestore di rete locale; i passi e le tempistiche di questa procedura di verifica sono definiti dall'articolo 5 della [delibera 541/2020/R/eel](#) e, qualora tutti gli esiti siano positivi, possono essere necessari da un minimo di poche settimane fino a un massimo di due mesi.

Si riporta di seguito una figura che esemplifica schematicamente le tempistiche di attuazione delle procedure di verifica in due casi, differenti tra loro per il momento in cui il cliente presenta richiesta:

- caso A: il cliente presenta richiesta di adesione al GSE Spa a inizio mese;
- caso B: il cliente presenta richiesta di adesione al GSE Spa verso la fine del mese.

Si noti che le tempistiche indicate in questi schemi sono le massime consentite dalla delibera 541, ma in molti casi può accadere che GSE e/o Distributore possano essere più rapidi. NB: l'attivazione dei nuovi criteri di funzionamento del limitatore avviene il primo giorno del mese, anche se cade di giorno festivo.

		CASO A			comma
giorno	Cliente	GSE	Distributore	delibera 541	
lun 1	presenta richiesta				3.2
mar 2					
mer 3					
gio 4		verifica formale			5.1
ven 5					
sab 6					
dom 7					
lun 8					
mar 9					
mer 10					
gio 11					
ven 12					
sab 13					
dom 14					
lun 15			verifica senza controlli in campo		5.2
mar 16					
mer 17					
gio 18					
ven 19					
sab 20					
dom 21					
lun 22					
mar 23					
mer 24					
gio 25					
ven 26					
sab 27					
dom 28					
lun 29	informa il cliente		aggiorna RCU*	5.3 per GSE 5.4 per Distr	
mar 30					
mer 31					
gio 1					
ven 2					
sab 3					
dom 4					
lun 5					
mar 6					
mer 7					
gio 8					
ven 9					
sab 10					
dom 11					
lun 12					
mar 13					
mer 14					
gio 15					
ven 16					
sab 17					
dom 18					
lun 19			aggiorna software		
mar 20					
mer 21					
gio 22					
ven 23					
sab 24					
dom 25					
lun 26					
mar 27					
mer 28					
gio 29					
ven 30					
sab 31					
dom 1	avvio nuovi criteri				
lun 2					

NB: in questo caso, la data di avvio dei nuovi criteri sarebbe la medesima anche qualora il Distributore svolgesse verifiche in campo (comma 5.2). Al contrario, se le attività del comma 5.2 venissero svolte in 7 giorni anziché in 10, l'avvio dei criteri sperimentali sarebbe anticipata al mese precedente.

		CASO B			comma
giorno	Cliente	GSE	Distributore	delibera 541	
lun 1					
mar 2					
mer 3					
gio 4					
ven 5					
sab 6					
dom 7					
lun 8					
mar 9					
mer 10					
gio 11					
ven 12					
sab 13					
dom 14					
lun 15					
mar 16					
mer 17					
gio 18					
ven 19					
sab 20					
dom 21					
lun 22					
mar 23					
mer 24					
gio 25					
ven 26					
sab 27					
dom 28					
lun 29	presenta richiesta				3.2
mar 30					
mer 31					
gio 1		verifica formale			5.1
ven 2					
sab 3					
dom 4					
lun 5					
mar 6					
mer 7					
gio 8					
ven 9					
sab 10					
dom 11					
lun 12					
mar 13					
mer 14					
gio 15					
ven 16					
sab 17					
dom 18					
lun 19					
mar 20					
mer 21					
gio 22					
ven 23					
sab 24			aggiorna RCU*	5.4 per Distr	
dom 25					
lun 26					
mar 27					
mer 28					
gio 29					
ven 30					
sab 31					
dom 1	avvio nuovi criteri				
lun 2					

NB: in questo caso, la data di avvio dei nuovi criteri slitterebbe di un mese qualora il distributore dovesse svolgere verifiche in campo.

*RCU è il Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico Spa.

QUESITI SPECIFICI SUI REQUISITI DI AMMISSIONE

8. Dispongo già di una *wallbox* installata in casa o in box, posso aderire alla sperimentazione?

Dipende, perché è necessario verificare il rispetto di tutti i cinque requisiti di ammissione definiti dalla [delibera 541/2020/R/eel](#) (articolo 3, comma 1).

Per quanto riguarda in particolare la *wallbox*, è necessario che questa sia riconosciuta idonea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della [delibera 541/2020/R/eel](#). Tale verifica viene compiuta dal GSE Spa, anche sulla base di dichiarazioni rilasciate dai costruttori dei dispositivi di ricarica. Le suggeriamo quindi innanzitutto di consultare l'[elenco dei dispositivi idonei](#) pubblicato dal GSE Spa; qualora il suo dispositivo non fosse elencato tra questi, potrebbe contattare il costruttore per verificarne l'idoneità e per chiedergli di seguire queste [indicazioni](#).

È inoltre necessario verificare di avere a disposizione la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal tecnico abilitato che ha provveduto all'installazione (cfr. risposta alla successiva domanda n.9).

9. Perché viene richiesta l'installazione di una *wallbox* e deve essere allegata la relativa Dichiarazione di Conformità?

Le motivazioni che hanno indotto a ritenere necessario l'impiego di un dispositivo di ricarica (es. *wallbox*) sono già state illustrate nella risposta alla domanda n. 0.

L'obbligo della Dichiarazione di Conformità deriva anche dalla discussione sviluppata con le associazioni partecipanti ai *Focus group* sulla mobilità elettrica promossi da ARERA, in esito alla quale si è ritenuto che i vantaggi connessi con la sperimentazione 541/2020 dovessero essere riconosciuti solamente a clienti dotati di sistemi di ricarica installati in modo stabile (secondo il modo 3 definito dalla norma CEI EN 61851-1) e sicuro, cioè seguendo tutte le indicazioni fornite dal decreto 37/08. Tale decreto ministeriale ([decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37](#)) prevede, tra l'altro, l'obbligo per l'impresa installatrice di rilasciare dichiarazione di conformità (o DI.CO.) che:

- anche se riferita alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto;
- va redatta anche nel caso di installazioni di apparecchi per usi domestici che siano esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo.

In sostanza, allegare alla richiesta la Dichiarazione di Conformità non costituisce un costo per il cliente: tale documento deve essere obbligatoriamente emesso dall'impresa installatrice che interviene per l'installazione ai sensi del già citato Decreto 37/08.

10. Perché non va bene qualunque *wallbox* e se ne richiede una con capacità di connessione internet?

I requisiti minimi che devono essere rispettati dai dispositivi di ricarica per poter essere ammessi alla sperimentazione sono definiti dall'articolo 4 della [delibera 541/2020/R/eel](#). Il fatto che il dispositivo di ricarica debba essere in grado di offrire funzionalità di base per la connettività via internet (abilitabile tramite connessioni di vario tipo, quali ad esempio ethernet, wi-fi o SIM), che consenta una comunicazione bidirezionale con attori esterni (es. aggregatori), discende da uno degli obiettivi stessi della sperimentazione, condiviso anche con i partecipanti ai *Focus group* sulla mobilità elettrica promossi da ARERA e già illustrato in risposta alla precedente domanda n.1.

Sulla base dei dati raccolti ed analizzati nell'ambito del già menzionato Rapporto "Mercato e caratteristiche dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici" (scaricabile [qui](#)), questo tipo di funzionalità risultavano già nel 2020 sufficientemente diffuse tra i dispositivi di ricarica oggi disponibili in commercio e comportare un incremento dei prezzi d'acquisto percentualmente molto contenuto rispetto a quello di analoghi dispositivi che ne siano sprovvisti; oggi la situazione è ulteriormente migliorata, come dimostra l'[elenco dei dispositivi idonei](#) pubblicato dal GSE Spa. Nel Rapporto viene altresì evidenziato come già da tempo questi stessi requisiti di connettività siano stati adottati anche in altri paesi europei per l'accesso a programmi di finanziamento pubblico dell'installazione di postazioni di ricarica domestica.

11. Sono ritenute idonee alla sperimentazione solo le *wallbox* dotate delle funzionalità di "power management" o "gestione dinamica dei carichi"?

No. Per il momento non si è ritenuto di includere questa funzionalità tra i requisiti minimi di adesione alla sperimentazione, sia perché esistono situazioni nelle quali tale funzionalità può non essere utile (tipicamente quando la *wallbox* è l'unico apparecchio alimentato dal contatore, come avviene per le infrastrutture di ricarica nei box/garage e posti auto non connessi elettricamente all'abitazione), sia perché la sua implementazione verrà molto semplificata dalla futura piena diffusione dei contatori elettronici di seconda generazione.

Bisogna infatti ricordare che l'implementazione di tale funzionalità richiede la lettura continua e la trasmissione in tempo reale alla *wallbox* del dato relativo al prelievo di energia registrato al contatore; con i contatori elettronici di prima generazione (quelli installati già da anni nella quasi totalità delle utenze italiane connesse in bassa tensione) ciò è possibile solo tramite applicazione di un dispositivo esterno aggiuntivo, mentre nei contatori elettronici di seconda generazione (la cui installazione è stata avviata nel 2018 e richiederà ancora alcuni anni per essere completata) ciò farà parte delle funzionalità di base già integrate nel contatore.

12. La mia richiesta di adesione alla sperimentazione è stata accolta, ora devo applicare configurazioni particolari alla mia *wallbox* perché possa dialogare con soggetti esterni?

Non necessariamente o, comunque, non subito. I benefici della sperimentazione (cioè la riprogrammazione del contatore per poter usufruire di una maggiore potenza nelle fasce orarie notturne/festive) vengono ottenuti dal cliente solo in base al fatto che abbia presentato la richiesta e che rispetti tutti i requisiti indicati in delibera; non è al momento previsto alcun obbligo di attivazione di servizi di lettura/controllo da remoto.

La sperimentazione ha lo scopo di creare un "terreno fertile" grazie al quale soggetti esterni (quali ad esempio aggregatori, società di servizi energetici, venditori di energia o imprese distributrici) potranno in futuro mettere a punto servizi in grado di sfruttare queste potenzialità tecnologiche. Tali servizi potranno poi venire offerti a clienti dotati di dispositivi di ricarica idonei; rimane sempre nella facoltà dei clienti aderire o meno a tali offerte.

13. Posso aderire alla sperimentazione anche se ho usufruito di detrazioni fiscali (50% o 110%) per acquisto e installazione della mia *wallbox*?

Certo, non esiste alcun divieto di cumulo tra agevolazioni fiscali e sperimentazione 541/2020, neanche se tra le spese portate in detrazione rientrano anche quelle relative all'incremento di potenza impegnata.

È tuttavia bene ricordare che, ai sensi della [delibera 541/2020/R/eel](#) (articolo 3, comma 1, lettera b), requisito obbligatorio per aderire alla sperimentazione è che la potenza contrattualmente impegnata (al POD per il quale viene richiesta l'adesione) non sia superiore a 4,5 kW.